

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI ROMA ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELL'AGRICOLTURA E L'ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI DI ROMA E PROVINCIA**

### **PROTOCOLLO D'INTESA TRA**

**La Provincia di Roma, Assessorato alle Politiche dell'Agricoltura, con sede legale in Roma,  
Via IV Novembre, 119/A, C.A.P. 00187, d'ora innanzi denominata AMMINISTRAZIONE, in  
persona dell'Assessore alle Politiche dell'Agricoltura, On. Aurelio Lo Fazio**


**E**

**L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Roma e Provincia (d'ora innanzi  
denominato ORDINE), con sede legale in Via Livenza 6, 00198 Roma, C.F. 80200250589, in  
persona del Presidente, Dott. Agr. Edoardo Corbucci, legale rappresentante,**

Congiuntamente in breve denominate PARTI,

### **PREMESSO CHE**

1. Dal 20/07/1999, con la pubblicazione della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3107/99 "Direttive per l'esercizio delle funzioni delegate con Legge Regionale n. 4/99 ("Adozione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al R.D.L. n. 3267/23"), l'AMMINISTRAZIONE ha acquisito la competenza per la gestione dei procedimenti autorizzativi relativi ad interventi di natura agro-forestale nel territorio provinciale sottoposto a Vincolo Idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/23.
2. La L.R. n. 39 del 28/10/2002 (Norme in materia di gestione forestale), cosiddetta Legge Forestale, è divenuta pienamente attuativa con l'entrata in vigore del Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005, la cui esecutività, in base a quanto disposto all'art. 94 della L.R. n. 39/2002, ha determinato la contestuale abrogazione della L.R. n. 4/99.
3. La nuova Legge Forestale ha ampliato il ruolo dell'AMMINISTRAZIONE, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche ad aree non sottoposte alla normativa sul Vincolo Idrogeologico. La Legge Regionale n. 39/2002, sulla scia di quanto già sancito dalla precedente L.R. n. 4/99 è stata promulgata con la finalità di promuovere, valorizzare, disciplinare un uso sostenibile delle risorse agroforestali e di pervenire ad una gestione razionale e programmatica del patrimonio agro-forestale, sia pubblico che privato.
4. La competenza dell'AMMINISTRAZIONE in materia agro – forestale si applica ad una vasta gamma di interventi, che comprendono operazioni di potatura, tagli intercalati, utilizzazioni boschive vere e proprie (tagli di fine turno dei boschi cedui e delle fustaie per superfici uguali o superiori a tre ettari), e lavori di miglioramento fondiario.
5. la Legge Regionale n. 39/2002, all' art. 1, comma 3, stabilisce che " La gestione sostenibile delle risorse forestali, concorrendo al benessere della collettività ed allo sviluppo rurale, è perseguita secondo principi di equità intergenerazionale ed intertemporiale." e, allo stesso art.



1, comma 4 , stabilisce che “La Regione, per i fini di cui al comma 2, si avvale anche della collaborazione di altri enti ed organismi pubblici e privati, dell'università, delle federazioni e/o degli ordini professionalmente competenti in materia, delle associazioni di categoria e delle organizzazioni professionali, nonché del corpo forestale dello Stato e delle associazioni ambientaliste riconosciute a norma dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).”


6. La stessa Legge Regionale n. 39/2002, all'art. 45, comma 3, recita:” Il regolamento forestale specifica, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, gli interventi soggetti a sola comunicazione alle province o alle comunità montane, ovvero ai comuni per boschi di superficie inferiore a tre ettari, ed i casi in cui gli interventi comunicati devono essere effettuati sulla base del progetto di utilizzazione forestale di cui al comma 2.”
7. Il Regolamento Regionale n. 7 del 2005 “Regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. n. 39/02” agli artt. 10 e 11 fornisce chiare indicazioni su quali siano le partizioni nelle quali devono essere articolati il “progetto di miglioramento e ricostituzione boschiva” ed il “progetto di taglio” da redigersì a cura di un “tecnico agro-forestale abilitato” e fornisce inoltre informazioni precise su quali debbano essere i contenuti delle relazioni tecniche di competenza dei progettisti.
8. La Regione Lazio ha affidato all'AMMINISTRAZIONE la gestione delle Riserve Naturali di *Monte Catillo* nel comune di Tivoli, *Monte Soratte* nel comune di Sant'Oreste, *Macchia di Gattaceca e Macchia del Barco* nei comuni di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova, *Nomentum* nei comuni di Fonte Nuova e Mentana, tutte istituite con la legge regionale n. 29 del 6 ottobre 1997 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), nonché la Riserva Naturale provinciale di *Villa Borgese di Nettuno*, istituita con legge regionale n. 29 del 26.10.1999.

L'AMMINISTRAZIONE gestisce dette Riserve ai sensi della legge regionale n. 29 sopra citata, secondo principi di conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale quale bene primario costituzionalmente garantito, per la gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la preservazione dei patrimoni genetici di tutte le specie animali e vegetali, al fine di perseguire gli obiettivi riportati nell'art.3.

9. La gestione del patrimonio forestale nelle aree protette è regolata dall'art. 33 della medesima L.R. n. 29/97, ai sensi del quale spetta all'organismo gestore, in questo caso l'AMMINISTRAZIONE, determinare i criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale, nel rispetto delle finalità della legge regionale istitutiva e della disciplina contenuta nel piano e nel regolamento dell'area stessa. I criteri devono indicare:

- a) le modalità ed i criteri di gestione, utilizzazione e trasformazione del governo dei boschi;
- b) le modalità di esercizio dell'uso civico di legnatico per la popolazione residente, secondo le consuetudini locali;
- c) le modalità e gli interventi per la tutela del patrimonio forestale dal pericolo degli incendi.

Ai sensi del comma 3, qualsiasi intervento sul patrimonio forestale all'interno dell'area naturale protetta gestita dalla Provincia di Roma, deve essere comunque sottoposto al preventivo Nulla Osta dell'AMMINISTRAZIONE ai sensi dell'articolo 28 della medesima L.R. n. 29/97.



Ai sensi del comma 4, La Regione e gli organismi di gestione promuovono l'individuazione e la conservazione dei boschi e dei popolamenti arborei in grado di fornire semi e talee idonei alla produzione di materiale autoctono di propagazione e promuovono la realizzazione di vivai per la produzione di materiale autoctono e la conservazione delle specie di particolare interesse, rare o minacciate.

10. L'ORDINE, nel rispetto del proprio compito istituzionale di Ente Pubblico Non Economico garante della professionalità della propria categoria e del continuo e progressivo sviluppo delle competenze e conoscenze dei propri iscritti, è disponibile ad intraprendere un percorso di collaborazione con l'AMMINISTRAZIONE finalizzato a supportare i Dottori Agronomi ed i Dottori Forestali per la presentazione di pratiche agro-forestali ai competenti uffici dell'AMMINISTRAZIONE.
11. È interesse comune tra le PARTI pervenire ad una gestione razionale e consapevole delle risorse agro – forestali, in cui qualsiasi utilizzazione, prelievo, sfruttamento, garantisca la rigenerazione naturale e durevole delle risorse alle quali si è attinto, nel rispetto della funzionalità e della complessità degli ecosistemi, del soddisfacimento delle attese sociali ed economiche sia delle generazioni presenti, sia delle generazioni future.
12. È interesse comune tra le PARTI adoperarsi, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze nella gestione delle risorse ambientali e territoriali

Tutto ciò premesso, tra le PARTI come sopra individuate e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:



#### ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo Generale d'Intesa.

#### ART. 2 – OGGETTO ED OBIETTIVI

Le PARTI concordano nell'avviare una attività congiunta di collaborazione finalizzata all'ottimizzazione e allo snellimento dei procedimenti amministrativi attraverso:

- definizione, nel rispetto della vigente normativa, dei requisiti fondamentali della documentazione tecnica di cui ai citati articoli 10 e 11 del Regolamento Regionale n.7/2005, che rispondano a "standard qualitativi" da concordare tra le parti;
- confronto circa le problematiche legate al territorio (redazione di progetti conformi alla normativa in campo di vincolistica territoriale – riduzione della tempistica per il rilascio di provvedimenti autorizzativi laddove si tratti di interventi in ambiti soggetti a pareri preventivi di competenza Provinciale) attraverso l'istituzione di tavoli tecnici periodici con i Servizi dell'Ente coinvolti nel procedimento, al fine di individuare procedure più snelle che non penalizzino l'utenza;
- eventuali aggiornamenti, da parte dell' AMMINISTRAZIONE, della documentazione tecnico – amministrativa (modulistica, Scheda Tecnica da compilarsi a cura dei progettisti) redatta ai fini della presentazione delle domande in ambito agro-forestale all'AMMINISTRAZIONE;
- eventuali aggiornamenti del sistema gestionale, in uso al Servizio Geologico, con possibilità di accesso, in futuro, ad alcuni settori, anche all'utenza esterna attraverso password rilasciata dal Servizio Geologico.



### ART. 3 – STRUMENTI

Le PARTI concordano di istituire un tavolo di concertazione periodica sulle tematiche sopracitate che sarà costituito da rappresentanti dell'ORDINE e dell'AMMINISTRAZIONE.

Le PARTI stabiliscono che le riunioni del tavolo di concertazione saranno finalizzate ad analizzare le proposte e le indicazioni fornite dai rappresentanti dell'ORDINE e dell'AMMINISTRAZIONE e volte al perseguitamento degli obiettivi richiamati all'Art. 2.

Le PARTI stabiliscono che le riunioni del tavolo di concertazione si terranno presso la sede dell'AMMINISTRAZIONE, salvo diversa necessità o proposta delle parti intervenute.

### ART. 4 – OBBLIGAZIONI TRA LE PARTI

Le PARTI si impegnano ad interloquire al fine di migliorare la collaborazione tra gli Enti rappresentati:

L'AMMINISTRAZIONE, si impegna a rendere disponibile ai professionisti iscritti all'ORDINE:

- la visualizzazione di alcune banche dati, nei modi previsti all'art. 2 ultimo comma, del Sistema Gestionale SIPRO, utili alla redazione dei progetti agro forestali, ed in particolare le cartografie tematiche (su PTPG, Aree Naturali Protette, SIC e ZPS, CTR, PAI, ecc.) che vengono impiegate anche nell'ambito dell'attività istruttoria delle richieste di intervento agro-forestale;
- eventuali aggiornamenti della modulistica attualmente già disponibile per l'utenza per le richieste di intervento riguardanti la materia di interesse;
- eventuali aggiornamenti della modulistica tecnica (Scheda Tecnica) già disponibile per i progettisti, al fine di facilitare la redazione delle relazioni progettuali con conseguente snellimento dell'iter istruttorio.

L'ORDINE si impegna a fornire ai propri iscritti tutte le informazioni necessarie affinché gli stessi possano consegnare all'Amministrazione Provinciale progetti, completi nella documentazione e modulistica richiesta, rispondenti ai requisiti di qualità di cui al precedente art. 2.


L'ORDINE si impegna ad ospitare presso la propria sede i tecnici funzionari dell'AMMINISTRAZIONE per la realizzazione di seminari divulgativi sulla corretta presentazione dei progetti.

L'ORDINE si impegna a comunicare all'AMMINISTRAZIONE eventuali difficoltà o problematiche riscontrate dai propri iscritti e legate alla procedure amministrative.

### ART. 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le PARTI garantiscono la piena collaborazione per la realizzazione dei contenuti del presente Protocollo. Per quanto riguarda quanto non espressamente previsto dal presente Protocollo, le PARTI rinviano alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Le PARTI sono consapevoli che gli eventuali costi derivanti dalle attività sopra citate saranno a totale carico dei rispettivi Enti.



## ART. 6 – INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le PARTI si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa prevista dall'art. 13 della suddetta legge, in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula del presente Protocollo e/o successivamente acquisiti dalle PARTI nel corso del relativo rapporto di collaborazione. Alla luce di quanto sopra indicato, le PARTI attribuiscono alla sottoscrizione del presente Protocollo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

Roma, 22.07.2010

Ordine dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali di Roma e  
Provincia

*Il Presidente*

Dott. Agr. Edoardo Corbucci

Ai sensi e per effetti dell'art. 1341 e ss. del Cod. Civ., si dichiara che sono stati oggetto di specifica trattazione e di approvazione espressa le clausole contraddistinte agli artt. 3, 4, 5, 6

Ordine dei Dottori Agronomi e  
Dottori Forestali di Roma e  
Provincia

*Il Presidente*

Dott. Agr. Edoardo Corbucci

Provincia di Roma

*l'Assessore alle Politiche  
dell'Agricoltura*

On. Aurelio Lo Fazio

Provincia di Roma

*l'Assessore alle Politiche  
dell'Agricoltura*

On. Aurelio Lo Fazio